



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 544 del 19/06/2025

Oggetto:

**RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DELL'INFERMIERE
BIANCHETTI ARIANNA CRISTINA**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Piana Gaia

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Preso atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 - 600 del 19/11/2014 e con D.G.R. n. 1 - 924 del 23/01/2015 ha approvato il programma di revisione della rete ospedaliera regionale e con D.G.R. n. 26 - 1653 del 29/06/2015 ha impartito le linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale e della rete ospedaliera, al fine di rivalutare l'offerta sanitaria regionale;

Preso atto inoltre di quanto disposto nella D.G.R. n. 114 - 6306 del 22/12/2017 (integrata dalla D.G.R. n. 27 - 8855 del 29/04/2019) avente per oggetto "*Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale*", in cui si ribadisce che l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è da intendersi nei limiti definiti nel tetto di spesa;

Vista la D.G.R. n. 30-7328 del 31/07/2023 con cui la Regione Piemonte ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale delle Aziende Sanitarie Regionali 2022-2024 e di definizione dei relativi tetti di spesa;

Vista la deliberazione n. 651 del 10/08/2023 con cui questa ASL ha adottato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022 - 2024;

Premesso che:

- con determinazione n. 671 del 17/05/2024 si prendeva atto del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/06/2024 (ultimo giorno lavorativo il 31/05/2024) di BIANCHETTI Arianna Cristina - dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Infermiere - Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- con nota prot. n. 36529 del 29/05/2025 BIANCHETTI Arianna Cristina ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 42 del vigente CCNL Comparto Sanità;

Visto l'art.42 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 02/11/2022 stabilisce che prevede "*1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.*

2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturati.

3. [omissis...]



4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell'Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente."/;

Dato atto che con nota del 29/05/2025 il Direttore della SOC DIPSA ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta, proponendo quale data di riammissione in servizio il 01/08/2025;

Rilevato che vi è un posto vacante nel profilo professionale in questione;

Accertata quindi la sussistenza delle condizioni necessarie per la ricostituzione del suddetto rapporto di lavoro;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 42 C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022, di BIANCHETTI Arianna Cristina nel profilo professionale di Infermiere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo rivestito al momento delle dimissioni volontarie, di cui alla determinazione n. 671 del 17/05/2024;
- 2) di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione da parte del richiedente, nonché agli accertamenti previsti dalla normativa vigente;
- 3) di precisare che l'effettiva decorrenza della ricostituzione del rapporto di lavoro viene stabilita nella data del 1 Agosto 2025;
- 4) di invitare BIANCHETTI Arianna Cristina alla sottoscrizione di contratto per la ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel Profilo Professionale di Infermiere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari e posizione economica iniziale, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 42 del succitato C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022;
- 5) di acquisire dall'interessato, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione prescritta (presupposto indispensabile per la stipulazione del contratto individuale di



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

lavoro), compresa quella relativa all'idoneità fisica all'impiego, e di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione eventualmente rilasciate dall'interessato;

- 6) di dare atto che il posto in questione è previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 - 2024, adottato con deliberazione n. 651 del 10/08/2023, e che l'onere economico conseguente è da imputarsi nel bilancio 2025 ai conti del personale dipendente;
- 7)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire la risorsa in questione.